

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MURMURA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 FEBBRAIO 1971

Modifiche al vigente ordinamento per la promozione alla qualifica di direttore di divisione o equiparata

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che si ha l'onore di proporre alla approvazione del Parlamento mira ad ovviare ad una grave sperequazione di trattamento cui le recenti leggi delegate in materia di riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato hanno dato luogo nel settore specifico dei funzionari della carriera direttiva, che rivestono, già da tempo, la qualifica di direttore di sezione o equiparata.

Secondo la normativa preesistente, infatti, alla qualifica di direttore di sezione si perveniva mediante concorsi, per titoli ed esami, ai quali potevano essere ammessi soltanto gli impiegati che avevano già maturato undici anni di servizio effettivo ovvero nove anni, nel caso particolare di esami per merito distinto.

È di comune esperienza il fatto di valorosi impiegati che, impegnati in gravosi ed assorbenti servizi d'ufficio, non avendo potuto approfondire la loro preparazione teorica, hanno dovuto subire l'onta di ripetere, anche più volte, l'esame di progressione in carriera.

Le Commissioni esaminatrici, allora costituite per la valutazione dei candidati, erano formate da scelti docenti universitari, esperti nelle varie discipline oggetto delle prove scritte (in numero di tre) ed orali (in nu-

mero di undici), integrate da altissimi funzionari dello Stato per cui le selezioni risultavano particolarmente rigorose.

Ora, come è noto, le leggi delegate hanno abolito gli esami e disposto che la promozione a direttore di sezione o qualifiche equiparate sia concessa *automaticamente* ed a ruolo aperto *dopo quattro anni e mezzo* di effettivo servizio.

Si è così determinata, artificiosamente, una situazione di eguaglianza tra pari grado (direttori di sezione) che per la loro diversa origine, formazione ed anzianità appare manifestamente illegittima anche sotto il profilo costituzionale.

La Corte costituzionale, infatti, ha più volte insegnato che il principio di eguaglianza, sancito dall'articolo 3 della Costituzione, è violato anche nel caso in cui il legislatore prevede un « trattamento eguale » per situazioni che per la loro natura o per i loro diversi presupposti morali e materiali, sono sostanzialmente « diseguali », come nella specie.

Nè la situazione può ritenersi diversificata per il concesso beneficio dei tre scatti in favore dei vecchi direttori di sezione perchè tale trattamento, di carattere puramente materiale, non elimina la sostanziale iniquità che è di natura eminentemente morale.

La proposta di riforma mira a completare la nuova disciplina che allo stato pare abbia soddisfatto essenzialmente le aspettative del vertice e della base della carriera direttiva, trascurando i legittimi interessi di una numerosa e benemerita categoria di impiegati che le leggi delegate per loro sventura hanno trovato « nel mezzo » della carriera.

Il disegno di legge, come accennato, ha un valore eminentemente morale non com-

portando alcun nuovo onere finanziario in quanto dall'assorbimento degli scatti concessi ai direttori di sezione verrebbero tratti i fondi necessari per la spesa occorrente per il conferimento della classe di stipendio di direttore di divisione, qualifica che il disegno di legge di cui innanzi intende conferire in soprannumero, con provvedimento temporaneo, allo scopo di rendere giustizia agli interessati.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Agli impiegati della carriera direttiva che alla data del 30 giugno 1970, rivestivano da almeno un anno, la qualifica di direttore di sezione o equiparata e che siano pervenuti alla qualifica medesima per aver superato i concorsi o gli esami previsti dal precedente ordinamento, sono conferite, mediante scrutinio per merito comparativo, promozioni in soprannumero alla qualifica di direttore di divisione o equiparata nella misura di due terzi della dotazione organica esistente alla data predetta per la qualifica di direttore di sezione e equiparata.

Art. 2.

I posti in soprannumero risultanti dalla applicazione del precedente articolo saranno assorbiti con la cessazione dal servizio o con la nomina alla qualifica superiore.